

Di fallimenti. Verso la definizione delle disposizioni

In vista più tutele ai grandi creditori

LE PRINCIPALI MISURE

Il pegno non possessorio allarga le tutele senza passaggio obbligato di beni. Organi di controllo in prima linea nelle procedure di crisi

Giovanni Negri

■ Emersione della crisi d'impresa attraverso la legittimazione alla richiesta di fallimento anche da parte degli organismi societari di controllo. Che potranno anche sollecitare l'adozione di soluzioni concordate. Facilitazioni al recupero del credito con l'istituzione del pegno non possessorio e la provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi. Sono alcune delle misure pro creditori che potrebbero confluire nel decreto legge.

A fare da bussola il pacchetto di norme che venne stralciato a febbraio dal Consiglio dei ministri e che adesso torna d'attualità, con qualche arricchimento, e una serie di disposizioni tratte dal disegno di legge sulla riforma della procedura civile. Quanto al primo elemento nel decreto potrebbe trovare posto un innesto alla Legge fallimentare per rendere possibile l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento anche al collegio sindacale, al revisore o alla società di revisione, al consiglio di sorveglianza, e al comitato per il controllo della gestione. L'intervento sarebbe subordinato al verificarsi di perdite rilevanti per più di un esercizio o in caso di crisi finanziaria. Gli organi di controllo sono tenuti a sollecitare gli amministratori a intervenire e, se necessario, ad adottare misure idonee per la regolazione della crisi attraverso concordato. Potrebbe poi essere la volta buona per il pegno non possessorio, un istituto inedito per il nostro ordinamento, ma già da tempo praticato, per esempio, in Francia. Con questa forma di pegno si dà al cre-

ditore la possibilità di estendere la garanzia a intere categorie di beni e anche di beni futuri senza impossessarsene. Nel concreto, per esempio, è possibile che la nuova forma favorisca i grandi creditori (vedi banche) a scapito dei chirografari, estendendo la garanzia su una pluralità di beni mobili aziendali, caso tipico i macchinari, senza che il creditore se ne debba immediatamente impossessare. La disposizione dovrebbe poi anche specificare che tra i beni vanno compreso tutti quelli latamente ascrivibili all'impresa, comprese le partecipazioni in tutte le società di capitali, comprese le Srl.

Dovrebbe poi essere inserita la possibilità di assegnazione a favore di terzo, inserendo l'istituto dell'assegnazione per persona da nominare, consentendo alla banca di partecipare all'asta chiedendone, magari dopo alcuni assaggi senza esito all'asta pubblica, l'attribuzione a un soggetto da nominare purché società controllata, collegata o fondo. Dalla delega sulla procedura civile potrebbe poi transitare nel decreto legge anche la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. Misura che avrebbe come obiettivo una maggiore incisività della procedura esecutiva prevedendo un automatismo nella concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata. In discussione l'istituzione di un Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza, e degli strumenti di gestione delle crisi con una sezione ad accesso pubblico e una invece riservata. Come pure in agenda c'è anche l'accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati ai fini di recupero o cessione dei crediti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

